

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
PER IL CASO DI MORTE A VITA INTERA
A PREMI PERIODICI E PREMI INTEGRATIVI
CON RIVALUTAZIONE ANNUALE DEL CAPITALE

(TARIFFA N. 819BIM)

Rendita Garantita di BIM

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- la Scheda Sintetica;
- la Nota Informativa;
- le Condizioni Contrattuali comprensive del Regolamento della Gestione Interna Separata "BIM VITA";
- il Glossario;
- il modulo di Scheda Contrattuale,

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Scheda Contrattuale.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa.

BIM VITA S.p.A.



SOMMARIO

FASCICOLO INFORMATIVO

Scheda Sintetica

Nota Informativa

Condizioni Contrattuali, comprensive del Regolamento della Gestione Interna Separata "BIM VITA"

Glossario

Modulo di Scheda Contrattuale

Informativa Privacy

SCHEDA SINTETICA

La presente Scheda Sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda Sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota Informativa.

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.a) Impresa di assicurazione

BIM VITA S.p.A. (in seguito sinteticamente indicata con Società), società per azioni di diritto italiano, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 046.

1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

In base all'ultimo bilancio approvato il patrimonio netto della Società è pari a 23.685.204 euro, con capitale sociale pari a 11.500.000 euro e totale delle riserve patrimoniali pari a € 12.185.204 euro. L'indice di solvibilità (da intendersi quale rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami vita è pari a 134,3%.

1.c) Denominazione del contratto

Rendita Garantita di BIM - (tariffa 819BIM).

1.d) Tipologia del contratto

Contratto di assicurazione sulla vita per il caso di morte a vita intera, a premi periodici e premi integrativi con rivalutazione annuale del capitale.

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione separata di attivi.

1.e) Durata

La durata del contratto è il periodo di tempo che inizia con la decorrenza del contratto (di seguito definita decorrenza) e termina con il decesso dell'Assicurato.

È possibile esercitare il diritto di riscatto totale o parziale nel corso della durata contrattuale a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza, l'assicurato sia in vita e purché sia stato versato quanto dovuto nel primo anno per i premi periodici.

1.f) Pagamento dei premi

Il contratto richiede il versamento alla Società di premi periodici (annuali, semestrali o mensili) di importo costante, dovuti finché l'Assicurato è in vita.

Ad ogni anniversario della data di decorrenza (di seguito definito anniversario), il Contraente può variare la periodicità e l'importo dei versamenti futuri, rispettando **l'importo annuo minimo di**

2.400,00 euro e, comunque, previo accordo della Società e con la determinazione delle relative condizioni.

Inoltre, il Contraente può effettuare, in ogni momento della durata contrattuale, **previo accordo della Società e con la determinazione delle relative condizioni**, il versamento di premi unici integrativi, da corrispondere in unica soluzione, purché **di importo non inferiore a 500,00 euro ciascuno.**

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Il contratto intende soddisfare principalmente le esigenze di risparmio ed investimento di medio-lungo periodo, con un profilo di rischio contenuto.

La formula di pagamento descritta al precedente punto 1.f) permette sia di programmare un risparmio annuo sia di effettuare versamenti estemporanei.

In ogni caso una parte del premio versato viene trattenuta dalla Società a fronte dei costi del contratto indicati nella Sezione C), punto 5.1.1, Tabella A della Nota Informativa, e pertanto tale parte non concorre alla formazione del capitale assicurato. Quest'ultimo è quindi costituito dai premi corrisposti dal Contraente al netto dei predetti costi.

Per effetto del meccanismo di partecipazione agli utili conseguiti da una gestione separata di attivi denominata Gestione Interna Separata "BIM VITA" (di seguito definita Gestione Separata), descritto al punto 4 della Nota Informativa, il capitale assicurato viene eventualmente maggiorato degli interessi riconosciuti grazie a detto meccanismo, tenuto conto della riduzione subita per effetto dei riscatti parziali, di cui all'Art. 9 *Riscatto* delle Condizioni Contrattuali. Il capitale assicurato così maggiorato costituisce il capitale assicurato rivalutato.

Gli effetti di tale meccanismo sono evidenziati nel Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenuto nella Sezione E) della Nota Informativa.

La Società è tenuta a consegnare al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente medesimo è informato che il contratto è concluso.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il contratto Rendita Garantita di BIM prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

3.a) Prestazioni in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi momento esso si verifichi, la Società corrisponderà ai Beneficiari designati il capitale assicurato (definito al precedente punto 2.) rivalutato sino alla data di pervenimento alla Società della comunicazione di decesso.

La maggiorazione degli interessi riconosciuti per effetto del meccanismo di partecipazione agli utili conseguiti dalla Gestione Separata, descritto al punto 4 della Nota Informativa, avviene grazie all'applicazione della misura annua di rivalutazione - di cui alla lettera c), Art. 8 *Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate* delle Condizioni Contrattuali. Detta misura annua di rivalutazione non potrà comunque risultare inferiore al tasso di interesse minimo garantito annuo riconosciuto (misura annua minima di rivalutazione garantita) pari a 0,00%.

Le maggiorazioni del capitale assicurato per effetto dell'applicazione della predetta misura annua di rivalutazione si consolidano annualmente risultando così definitivamente acquisite sul contratto.

Si precisa che **la rivalutazione del capitale assicurato sarà riconosciuta solo se la misura annua di rivalutazione, di cui alla lettera c), Art. 8 Modalità di rivalutazione delle prestazioni delle Condizioni Contrattuali, risulterà superiore a 0,00%.**

Si evidenzia che, **in caso di riscatto o in caso di decesso dell'Assicurato, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore alle somme complessivamente versate.**

3.b) Opzioni contrattuali

Con effetto da un anniversario, **a condizione che l'età raggiunta dall'Assicurato sia compresa fra 35 e 85 anni**, il Contraente può chiedere, rinunciando alle prestazioni assicurate in caso di decesso dell'Assicurato, la conversione del capitale assicurato maggiorato degli interessi riconosciuti per effetto della rivalutazione fino alla data di richiesta di conversione, che coincide con il valore di riscatto totale a tale data, in una delle seguenti forme di rendita:

- una rendita annua da corrispondere all'Assicurato finché in vita;
- una rendita annua certa nei primi 5 o 10 anni, da corrispondere all'Assicurato finché in vita, ovvero ai Beneficiari designati - fino al 5° o ,rispettivamente, al 10° anniversario della data di conversione del capitale in rendita - se si verifica il decesso dell'Assicurato prima di tale anniversario;
- una rendita annua su due Assicurati, previa designazione del secondo Assicurato, da corrispondere all'Assicurato designato, finché i due Assicurati sono entrambi in vita, e successivamente – in misura totale o parziale- all'Assicurato superstite finché in vita.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla Sezione B). In ogni caso le coperture assicurative, le esclusioni per il rischio di morte nonché il meccanismo di rivalutazione delle prestazioni sono regolati rispettivamente dall'Art. 1 *Prestazioni assicurate*, dall'Art. 2 *Rischio di morte* e dall'Art. 8 *Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate* delle Condizioni Contrattuali.

4. COSTI

La Società, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, **preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla Sezione C).**

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla Gestione Separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" (di seguito CPMA) che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Gestione Interna Separata "BIM VITA"

Ipotesi adottate:

- Premio ricorrente: € 2.400,00;
- Sesso ed età dell'Assicurato: i valori del CPMA non risultano funzione del sesso e dell'età dell'Assicurato;
- Tasso medio di rendimento (realizzato) degli attivi (investimenti) che compongono la Gestione Separata: 3,00% annuo

Indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" (CPMA)

Durata dell'operazione assicurativa	CPMA
5	2,12%
10	1,49%
15	1,25%
20	1,12%
25	1,03%

Il CPMA in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del quinto anno.

5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

In questa sezione è rappresentato il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto ai Contraenti. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata (*)	Tasso di rendimento minimo riconosciuto ai Contraenti (**)	Tasso di rendimento medio dei titoli di Stato	Tasso di inflazione
2011	3,52%	2,77%	4,89%	2,73%
2012	3,62%	2,87%	4,64%	2,97%
2013	3,72%	2,97%	3,35%	1,17%
2014	4,01%	3,26%	2,08%	0,21%
2015	3,40%	2,65%	1,19%	-0,17%

(*) Tasso medio di rendimento della Gestione Separata relativo al periodo di osservazione 1° Ottobre di ciascun anno fino al successivo 30 Settembre, periodo sottoposto a certificazione a seguito di revisione contabile.

(**) Tasso di rendimento determinato tenendo conto delle commissioni prelevate dal tasso medio di rendimento della Gestione Separata e della misura annua minima di rivalutazione garantita, in conformità a quanto contrattualmente previsto.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione D) della Nota Informativa.

Bim Vita S.p.A è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.

BIM VITA S.p.A.
Il rappresentante legale
L' Amministratore Delegato
(Dott. Stefano Piantelli)



Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella Scheda Sintetica: 31/05/2016

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni Contrattuali prima della sottoscrizione del contratto.

A) INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA ASSICURATRICE

1 Informazioni generali

BIM VITA S.p.A. (in seguito sinteticamente indicata con Società), società per azioni di diritto italiano, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 046.

Ha Sede legale e Direzione Generale in Italia, 10121 Torino – via Gramsci, 7; tel. (+39) 011 08281. Sito Internet: www.bimvita.it. Email: bimvita@bimvita.it

È stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni vita e delle operazioni di capitalizzazione (Rami I,V e VI) con decreto ministeriale N° 19.573 del 14 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 1993) e all'esercizio del ramo III con provvedimento Isvap n. 1359 del 30 novembre 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 1999); è iscritta con il n. 1.00109 all'Albo delle Imprese di Assicurazione.

B) INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

2 Prestazioni assicurative e garanzie offerte

La durata del contratto è a vita intera (dalla decorrenza del contratto - di seguito definita decorrenza - al decesso dell'Assicurato).

Di seguito la descrizione delle prestazioni assicurative previste e delle garanzie offerte.

Rendita Garantita di BIM Vita - Contratto di assicurazione sulla vita per il caso di morte a vita intera a premi periodici e premi integrativi con rivalutazione annuale del capitale (tariffa n. 819BIM) - prevede che il capitale assicurato (definito al successivo punto 2.1) sia collegato ad una gestione separata di attivi denominata Gestione Interna Separata "BIM VITA" (di seguito definita Gestione Separata) in base al cui rendimento si rivaluta.

Per effetto del meccanismo di partecipazione agli utili conseguiti dalla Gestione Separata, descritto al successivo punto 4, il capitale assicurato viene eventualmente maggiorato degli interessi riconosciuti grazie a detto meccanismo, tenuto conto della riduzione subita per effetto dei riscatti parziali di cui all'Art. 9 *Riscatto* delle Condizioni Contrattuali. Il capitale assicurato così maggiorato costituisce il capitale assicurato rivalutato.

2.1 Prestazioni in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato in qualsiasi momento esso si verifichi, la Società corrisponderà ai Beneficiari designati il capitale assicurato, rivalutato sino alla data di pervenimento alla Società della comunicazione di decesso dell'Assicurato.

Resta inteso che il capitale assicurato è costituito dalla somma dei capitali acquisiti con i singoli premi versati, **al netto dei capitali riscattati a seguito di riscatto parziale** di cui all'Art. 9 *Riscatto* delle Condizioni Contrattuali, accresciuti per effetto delle rivalutazioni annualmente riconosciute.

Il capitale che si acquisisce con ciascun premio versato è uguale al premio stesso diminuito dei costi indicati nella successiva Sezione C), punto 5.1.1 Tabella A, che, pertanto, non concorrono alla formazione delle prestazioni che verranno corrisposte ai Beneficiari. Ai fini di tale determinazione non assumono invece rilevanza la durata contrattuale nonché l'anagrafica (età e sesso), le abitudini di vita, le attività professionali e sportive e la situazione sanitaria dell'Assicurato.

Sono previste esclusioni di copertura per il rischio di morte.

Per le informazioni di dettaglio sulle prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato e sulle esclusioni di copertura per il rischio di morte si rinvia rispettivamente all'Art. 1 *Prestazioni assicurate* ed all'Art. 2 *Rischio di morte* delle Condizioni Contrattuali.

La maggiorazione degli interessi riconosciuti per effetto del meccanismo di partecipazione agli utili conseguiti dalla Gestione Separata, descritto al successivo punto 4, avviene grazie all'applicazione della misura annua di rivalutazione - di cui alla lettera c), Art. 8 *Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate* delle Condizioni Contrattuali -. Detta misura annua di rivalutazione non potrà comunque risultare inferiore al tasso annuo di interesse minimo garantito riconosciuto (misura annua minima di rivalutazione garantita) pari a 0,00%. In tale ipotesi la garanzia di minimo consente la restituzione del capitale assicurato - dato dalle somme versate dal Contraente, al netto dei costi indicati nella Sezione C), punto 5.1.1, Tabella A e del valore degli eventuali riscatti parziali di cui all'Art. 9 *Riscatto* delle Condizioni Contrattuali - se del caso maggiorato delle rivalutazioni annue acquisite al contratto per effetto del meccanismo di consolidamento. Le partecipazioni agli utili eccedenti la predetta misura annua minima di rivalutazione garantita si consolidano infatti annualmente, risultando così definitivamente acquisite sul contratto.

Si precisa che la rivalutazione del capitale assicurato sarà riconosciuta solo se la misura annua di rivalutazione, di cui alla lettera c), Art. 8 *Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate* delle Condizioni Contrattuali, risulterà superiore a 0,00%.

Si evidenzia che in caso di riscatto o in caso di decesso dell'Assicurato, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore alle somme complessivamente versate.

Per le informazioni di dettaglio si rinvia all'Art. 8 *Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate* delle Condizioni Contrattuali.

2.2 Opzioni contrattuali

Con effetto da un anniversario della data di decorrenza (di seguito definito anniversario), **a condizione che l'età raggiunta dall'Assicurato sia compresa fra 35 e 85 anni**, il Contraente può richiedere, rinunciando alle prestazioni assicurate di cui al precedente punto 2.1, la conversione del capitale assicurato maggiorato degli interessi riconosciuti per effetto della rivalutazione fino alla data di richiesta di conversione, che coincide con il valore di riscatto totale a tale data, in una delle seguenti forme di rendita:

- a) una rendita annua da corrispondere all'Assicurato finché in vita;
- b) una rendita annua certa nei primi 5 o 10 anni, da corrispondere all'Assicurato finché in vita, ovvero ai Beneficiari designati - fino al 5° o ,rispettivamente, al 10° anniversario della data di conversione del capitale in rendita- se si verifica il decesso dell'Assicurato prima di tale anniversario;
- c) una rendita annua su due Assicurati, previa designazione del secondo Assicurato, da corrispondere all'Assicurato designato, finché i due Assicurati sono entrambi in vita, e successivamente - in misura totale o parziale - all'Assicurato superstite finché in vita.

Per i dettagli circa le modalità di richiesta di conversione, nonché le modalità e le condizioni di erogazione si rinvia all'Art. 11 *Opzioni* delle Condizioni Contrattuali.

3 Premi

A fronte delle prestazioni assicurate è richiesto al Contraente il versamento di premi periodici (annuali, semestrali o mensili) di importo costante, dovuti finché l'Assicurato è in vita.

Per maturare il diritto al riscatto del contratto, il Contraente dovrà versare per intero quanto dovuto nel primo anno per i premi periodici.

Ad ogni anniversario, il Contraente può variare la periodicità dei versamenti futuri; può anche modificare, in qualsiasi momento, l'importo dei premi periodici, **previo accordo della Società e con la determinazione delle relative condizioni** e salvo comunque il diritto della stessa di non accettare l'aumento se l'importo dovesse superare il doppio di quello iniziale, con il vincolo che l'ammontare complessivamente dovuto in ciascun anno per i premi periodici **non può essere inferiore a 2.400,00 euro**; al contrario, il premio periodico non può essere modificato dalla Società.

Inoltre, il Contraente può effettuare, in ogni momento della durata contrattuale, **previo accordo della Società e con la determinazione delle relative condizioni**, il versamento di premi unici integrativi, da corrispondere in unica soluzione, purché **di importo non inferiore a 500,00 euro ciascuno**.

Si precisa che, in caso di importi di premio particolarmente elevati (anche per effetto del cumulo con altri contratti collegati alla stessa Gestione Separata e riconducibili al medesimo soggetto, anche attraverso rapporti partecipativi), la stipula del contratto - così come il successivo aumento dell'importo o della frequenza di versamento del premio nonché il versamento di premi unici integrativi, sempre soggetto al previo accordo della Società - potrà essere subordinata alla sottoscrizione da parte del Contraente di specifiche disposizioni volte a salvaguardare un periodo di permanenza minimo e a fissare le condizioni per l'uscita.

L'importo del capitale assicurato relativo a ciascun premio corrisposto si ottiene sottraendo dal medesimo premio i costi su di esso gravanti, esplicitati alla Sezione C, punto 5.1.1). Ai fini di tale determinazione non assumono invece rilevanza la durata contrattuale nonché l'anagrafica (età e sesso), le abitudini di vita, le attività professionali e sportive e la situazione sanitaria dell'Assicurato.

Il Contraente dovrà versare il premio alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante disposizione di pagamento a favore della Società, con addebito sul conto corrente intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto distributore. La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del premio e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società.

In caso di estinzione del rapporto di conto corrente bancario intrattenuto presso uno dei Soggetti distributori, **il pagamento dei premi si effettua tramite bonifico SCT (Sepa Credit Transfer) a favore della Società, indicando nella causale cognome e nome del Contraente ed il numero del contratto.**

E' comunque fatto divieto al Soggetto distributore di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.

4 Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Il contratto descritto è collegato alla specifica gestione patrimoniale, denominata Gestione Interna Separata "BIM VITA" (già in precedenza definita come Gestione Separata), separata dalle altre attività della Società e disciplinata da apposito Regolamento che forma parte integrante delle Condizioni Contrattuali a cui si rinvia per ogni dettaglio.

All'inizio di ogni mese la Società, con riferimento al periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti, determina il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata, rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza del suddetto periodo, alla giacenza media delle attività della Gestione Separata nel medesimo periodo.

Il tasso medio di rendimento così ottenuto costituisce la base di calcolo per la misura annua di rivalutazione da applicare ai contratti con data di rivalutazione che cade nel terzo mese successivo al periodo costituito dai dodici mesi in cui è stato realizzato il suddetto tasso medio di rendimento.

Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata viene determinato con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione Separata (criterio di contabilizzazione a "valore storico"). Ciò significa che le potenziali plusvalenze e minusvalenze concorrono a determinare il rendimento solo se, a seguito della vendita o della scadenza delle relative attività finanziarie, determinano un utile o una perdita di realizzo. Detta modalità di contabilizzazione consente una maggiore stabilità del rendimento nel tempo, con conseguente contenimento del rischio finanziario.

L'assegnazione della partecipazione agli utili della Gestione Separata al contratto avviene sotto forma di rivalutazione annuale del capitale assicurato ad essa collegato, attribuendo al contratto medesimo il rendimento annuo. Il rendimento annuo attribuito al contratto è pari al 90% del tasso medio di rendimento della Gestione Separata, ma non può comunque risultare superiore al tasso medio di rendimento della Gestione Separata, diminuito della misura di rendimento minima trattenuta precisata alla successiva Sezione C) punto 5.2.1.

Il rendimento attribuito, così determinato, coincide con la misura annua di rivalutazione che non potrà comunque risultare inferiore a 0,00%.

Il capitale assicurato viene rivalutato ad ogni anniversario, nonché alla data di pervenimento alla Società della comunicazione di decesso dell'Assicurato oppure, eventualmente, della richiesta di riscatto totale.

Le eventuali maggiorazioni del capitale assicurato si consolidano periodicamente secondo quanto precisato al precedente punto 2, risultando così definitivamente acquisite sul contratto.

Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alla lettura integrale del Regolamento della Gestione Separata nonché dell'Art. 8 *Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate* delle Condizioni Contrattuali.

Si rinvia alla Sezione E) contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto. Inoltre, la Società si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui il Contraente medesimo è informato della conclusione del contratto, un Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

C) INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

5 Costi

Le tabelle che seguono illustrano i costi che gravano direttamente o indirettamente sul Contraente, nonché la quota parte degli stessi retrocessa in media ai Soggetti distributori nell'ultimo esercizio.

5.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

5.1.1 Costi gravanti sul premio

Tipologia di costo	Percentuale	Quota parte retrocessa ai Soggetti distributori	
Spese di caricamento in misura percentuale (*) da applicare a ciascun premio ricorrente o integrativo in funzione del "capitale netto investito":	Capitale netto investito (**)		
	da 200,00 euro a 49.999,99 euro	4,00%	50,00%
	da 50.000,00 euro e fino a 99.999,99 euro	3,00%	50,00%
	da 100.000,00 euro e fino a 499.999,99 euro	2,00%	50,00%
	da 500.000,00 euro	1,00%	50,00%

Tabella A

(*) Il caricamento serve a coprire i costi che la Società sostiene per oneri di acquisizione ed amministrazione del contratto.

(**) Il "capitale netto investito" si ottiene sottraendo all'ammontare dei premi complessivamente versati (compreso l'ultimo in corso di riscossione) i valori di riscatto parziale, di cui all'Art. 9 *Riscatto delle Condizioni Contrattuali*, sino alla data dell'ultimo premio in corso di riscossione.

Non è prevista l'applicazione di alcun costo per la rateizzazione dei premi ricorrenti.

Sul Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata viene evidenziato il costo relativo all'importo di premio prescelto.

5.1.2 Costi per riscatto

Non sono previsti costi in caso di esercizio del diritto di riscatto (totale o parziale).

5.2 Costi applicati in funzione della modalità di partecipazione agli utili

Sul Contraente gravano indirettamente le commissioni prelevate dal rendimento realizzato dalla Gestione Separata.

Tipologia di costo	Percentuale	Quota parte retrocessa ai Soggetti distributori
5.2.1 Misura di rendimento minima trattenuta espressa in punti percentuali	0,75	0,00%
5.2.2 Commissione trattenuta dalla Società sul rendimento realizzato dalla Gestione Separata (*)	10,00%	0,00%

(*) Commissione applicata nel caso il rendimento da attribuire al contratto consenta alla Società di trattenersi la misura di rendimento minima trattenuta di cui al punto 5.2.1. Qualora il livello del rendimento annuo realizzato non consenta il trattenimento di detta misura di rendimento minima trattenuta, la commissione annua applicata verrà aumentata sino a consentire tale conservazione, fermo restando il riconoscimento della misura annua minima di rivalutazione come descritta alla precedente Sezione B), punto 2.1.

6 Regime fiscale

Il regime fiscale del presente contratto di assicurazione sulla vita a sola componente finanziaria è regolato dalle disposizioni di legge in vigore alla data di stipula dello stesso, salvo successive modifiche.

6.1 Trattamento fiscale dei premi

I premi versati non sono soggetti ad alcuna imposta e non danno diritto alla detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente.

6.2 Trattamento fiscale delle somme corrisposte

Le somme percepite, se corrisposte in forma di capitale, sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 26-ter, comma 1, del D.P.R. 600/73. L'imposta è applicata sul rendimento finanziario realizzato, pari alla differenza fra le predette somme e l'ammontare dei relativi premi pagati.

Le medesime somme, se corrisposte in caso di morte, sono esenti dall'imposta sulle successioni (D.Lgs. 346/1990).

Se le somme sono corrisposte in rendita, al momento della conversione del capitale, il rendimento finanziario realizzato - pari alla differenza tra l'ammontare del capitale convertito in rendita a seguito di opzione e la somma dei relativi premi pagati - è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 26-ter, comma 1, del D.P.R. 600/73. Il rendimento finanziario realizzato successivamente, compreso in ogni rata di rendita, è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 26-ter, comma 2 del D.P.R. 600/73.

Le somme percepite nell'esercizio di attività d'impresa concorrono alla formazione del reddito di impresa e non sono soggette ad imposta sostitutiva.

Le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o degli aventi diritto.

D) ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

7 Modalità di perfezionamento (conclusione) del contratto

Per le modalità di perfezionamento (conclusione) del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative si rinvia all'Art. 4 *Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell'assicurazione* delle Condizioni Contrattuali.

8 Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi

Per le modalità di risoluzione del contratto si rinvia all'Art. 4 *Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell'assicurazione* delle Condizioni Contrattuali, precisando che il Contraente ha sempre la facoltà di sospendere il versamento dei premi ricorrenti mantenendo il diritto al capitale assicurato già acquisito con i premi versati ed alla relativa rivalutazione ed è anche possibile riprendere i versamenti da una qualsiasi delle successive scadenze di premio.

Non può quindi prefigurarsi una sospensione del pagamento premi con conseguente risoluzione contrattuale: il mancato versamento dei premi ricorrenti non è infatti causa risolutiva del contratto.

9 Riscatto e riduzione

Nel corso della durata contrattuale, **purché sia trascorso un anno dalla decorrenza, l'Assicurato sia in vita e sia stato versato quanto dovuto nel primo anno per i premi periodici**, il Contraente può richiedere la corresponsione, totale o parziale, del valore di riscatto.

Per le modalità di esercizio del diritto di riscatto totale o parziale, nonché di determinazione del relativo valore si rinvia all'Art. 9 *Riscatto* delle Condizioni Contrattuali.

Si richiama l'attenzione sul fatto che la somma liquidabile a seguito di riscatto totale potrebbe anche risultare inferiore alle somme complessivamente versate dal Contraente.

Per le informazioni relative al valore di riscatto, il Contraente potrà rivolgersi alla Direzione Generale della Società:

- scrivendo all'indirizzo: Via Gramsci 7, 10121 - Torino (TO) - Italia
- telefonicamente al numero +39 011 08281
- via telefax al numero +39 011 6658839
- via posta elettronica all'indirizzo: bimvita@bimvita.it.

Il Progetto esemplificativo, riportato nella Sezione E), illustra l'evoluzione dei valori di riscatto totale in ciascuno degli anni indicati in base alle ipotesi specificate. Si precisa che i valori riferiti alle caratteristiche richieste dal Contraente saranno contenuti nel Progetto esemplificativo personalizzato.

Il contratto non prevede valori di riduzione.

10 Revoca della proposta

Il contratto non prevede l'adozione della proposta in quanto viene concluso mediante la sottoscrizione della Scheda Contrattuale.

11 Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, **tramite comunicazione scritta, debitamente firmata dal Contraente medesimo ed effettuata presso il competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della Società, via Gramsci 7, 10121 – Torino (TO) – Italia.**

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione scritta effettuata direttamente presso il competente Soggetto distributore o di pervenimento alla Società della raccomandata.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società rimborsa al Contraente un importo pari alle somme da questi eventualmente corrisposte.

12 Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

I pagamenti della Società in esecuzione del contratto vengono effettuati entro 30 giorni dalla data in cui è sorto il relativo obbligo, **purché a tale data - definita in relazione all'evento che causa il pagamento - la Società abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria, con l'eccezione di quella già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità**, finalizzata a verificare l'esistenza dell'obbligo stesso, individuare gli aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale; altrimenti, la Società effettuerà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa.

Decorso tale termine - ed a partire dal medesimo fino alla data dell'effettivo pagamento - sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto, calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale tempo per tempo in vigore anche agli eventuali fini ed effetti di cui all'art. 1224, comma 2 del Codice Civile.

Per la sopra citata documentazione che il Contraente o il Beneficiario o gli aventi diritto sono tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione da parte della Società, si rinvia all'Allegato A richiamato dall'Art. 14 *Pagamenti della Società* delle Condizioni Contrattuali.

Si ricorda che i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione sulla vita - ad eccezione del diritto al pagamento delle rate di premio - si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Pertanto, il decorso del termine di dieci anni, se non adeguatamente sospeso o interrotto, determina l'estinzione dei diritti derivanti dal Contratto di assicurazione sulla vita; si precisa che gli importi dovuti dalla Società in base al contratto di cui al presente Fascicolo Informativo - e non reclamati dagli aventi diritto entro il suddetto termine di dieci anni - sono devoluti per legge al Fondo istituito dalla L. 23/12/2005 n. 266 e successive modifiche ed integrazioni.

13 Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

Di seguito vengono richiamati alcuni aspetti normativi di particolare rilievo.

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dall'assicuratore in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'art. 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un Contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

14 Lingua

Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto, sono redatti in lingua italiana, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un'altra lingua.

15 Reclami

Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, devono essere inoltrati per iscritto alla Controllante:

Società: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Funzione: Reclami e Assistenza Specialistica Clienti

Indirizzo: Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 San Donato Milanese (MI)

Fax: (+39) 02.51815353

Email: reclami@unipolsai.it

Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza.

I reclami saranno gestiti dalla Controllante UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Assistenza Specialistica Clienti.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21 – 00187 Roma, telefono (+39) 06-421331

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito internet dell'IVASS e della Società, contengono:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS.

Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società www.bimvita.it e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste.

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo:

- procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; a tale procedura si accede mediante un'istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
- procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto.

16 Informativa in corso di contratto e via web

La Società, ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013, ha attivato nella home page del proprio sito internet (www.bimvita.it), un'apposita Area Riservata, a cui il Contraente potrà accedere per consultare on line la propria posizione contrattuale, riferita alla data di aggiornamento specificata. Il Contraente ha, pertanto, la facoltà di ottenere, mediante processo di "auto registrazione", le credenziali personali identificative necessarie per l'accesso seguendo le istruzioni riportate nell'Area Riservata stessa.

La Società invierà entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni Contrattuali per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa con l'indicazione dei premi versati, del capitale rivalutato e della misura della rivalutazione.

La Società informerà il Contraente delle eventuali variazioni intervenute rispetto alle informazioni contenute nel presente Fascicolo Informativo, che possano avere rilevanza per il contratto sottoscritto. Le variazioni derivanti da modifiche normative saranno tempestivamente comunicate per iscritto, di norma in occasione della prima comunicazione utile (generalmente l'estratto conto dell'anno in cui è intervenuta la variazione) da inviare in adempimento agli obblighi di informativa previsti dalla normativa vigente. Le variazioni non derivanti da innovazioni normative potranno essere comunque comunicate, in alternativa, tramite pubblicazione sul sito Internet della Società.

17 Conflitto di interessi

La Società effettua operazioni di acquisto, sottoscrizione, gestione e vendita di attivi destinati a copertura degli impegni tecnici assunti nei confronti dei Contraenti. In relazione a tali operazioni, possono determinarsi situazioni di potenziale conflitto con gli interessi degli stessi Contraenti derivanti da rapporti di Gruppo o da rapporti di affari propri o di società del Gruppo, come di seguito precisato.

Gli attivi possono essere emessi, promossi o gestiti anche dalla Società o da soggetti appartenenti allo stesso Gruppo, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa. La Società ha adottato idonee procedure anche in relazione ai rapporti di Gruppo, per individuare e gestire le suddette situazioni al fine di salvaguardare l'interesse dei Contraenti. In ogni caso la Società, qualora il conflitto di interessi non sia evitabile, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti.

La Società può stipulare con soggetti terzi accordi finalizzati al riconoscimento di utilità (retrocessione di commissioni o altri proventi o servizi) a fronte degli investimenti effettuati. Tali introiti vengono comunque retrocessi ai Contraenti in modo da ottenere per gli stessi il miglior risultato possibile,

independientemente dall'esistenza dei suddetti accordi. La quantificazione dei suddetti introiti risulta dal rendiconto annuale di gestione.

E) PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto previsti dal contratto, al lordo degli oneri fiscali.

L'elaborazione viene effettuata in base alla seguente combinazione di premio, frequenza di versamento e di anni di durata contrattuale interamente trascorsi dalla decorrenza, non risultando le prestazioni assicurative ed i valori di riscatto funzione del sesso e dell'età dell'Assicurato:

- Premio ricorrente annuo: Euro 2.400,00
- Periodicità di versamento..... Annuale
- Anni di durata contrattuale interamente trascorsi sino al momento della risoluzione contrattuale ipotizzata per decesso dell'Assicurato o per riscatto totale: 10
- Caricamento sul primo premio ricorrente: 4,00%

Sulla base di quanto sopra indicato risulta:

- Capitale assicurato iniziale: Euro 2.304,00

Lo sviluppo delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto è stato elaborato sulla base dei due diversi valori che seguono:

- a. il tasso annuo di rendimento **minimo garantito** contrattualmente, sotto forma della misura annua minima di rivalutazione garantita contrattualmente, pari a: 0,00%;
- b. **un'ipotesi** di rendimento annuo, costante stabilita dall'IVASS e pari, al momento della redazione del presente progetto (data di edizione del presente Fascicolo Informativo), al 3,00%. Sulla base di tale ipotesi e tenuto conto dei costi prelevati sul rendimento della Gestione Separata di cui alla Sezione C), punto 5.2, la misura annua di rivalutazione da adottare viene così calcolata:
 - rendimento annuo da attribuire: $3,00\% \cdot 90\% = 2,70\%$;
 - differenza fra rendimento realizzato e quello da attribuire: $3,00\% - 2,70\% = 0,30\%$, minore dello 0,75%.
L'aliquota del 90% non consente quindi alla Società di trattenere lo 0,75%, conseguentemente il rendimento attribuito sarà pari a: $3,00\% - 0,75\% = 2,25\%$ (maggiore della misura annua minima di rivalutazione garantita di cui alla precedente lettera a.) e pertanto la misura annua di rivalutazione risulterà pari a 2,25%.

I valori sviluppati in base al **tasso annuo di rendimento minimo garantito** rappresentano le prestazioni certe che **la Società è tenuta a corrispondere**, laddove il premio dovuto sia stato puntualmente pagato, in base alle Condizioni Contrattuali e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti (attivi) che compongono la Gestione Separata a cui il contratto è collegato potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

E.1 SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI E DEL VALORE DI RISCATTO TOTALE IN BASE AL TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

Parametri di calcolo:

- Tasso annuo di rendimento minimo garantito (misura annua minima di rivalutazione garantita): 0,00%

(importi in Euro)

Anni trascorsi	Premio periodico	Cumulo dei premi periodici	Capitale assicurato (fine anno)	Interruzione del pagamento dei premi		
				Valore di riscatto (fine anno)	Capitale assicurato (fine anno)	Capitale assicurato al 10° anno
1	2.400,00	2.400,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00
2	2.400,00	4.800,00	4.608,00	4.608,00	4.608,00	4.608,00
3	2.400,00	7.200,00	6.912,00	6.912,00	6.912,00	6.912,00
4	2.400,00	9.600,00	9.216,00	9.216,00	9.216,00	9.216,00
5	2.400,00	12.000,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00
6	2.400,00	14.400,00	13.824,00	13.824,00	13.824,00	13.824,00
7	2.400,00	16.800,00	16.128,00	16.128,00	16.128,00	16.128,00
8	2.400,00	19.200,00	18.432,00	18.432,00	18.432,00	18.432,00
9	2.400,00	21.600,00	20.736,00	20.736,00	20.736,00	20.736,00
10	2.400,00	24.000,00	23.040,00	23.040,00	23.040,00	23.040,00

Come si evince dalla tabella, sulla base del tasso annuo di rendimento minimo contrattualmente garantito (misura annua minima di rivalutazione), le somme liquidabili, a seguito di riscatto totale e decesso, non consentono il recupero dei premi versati.

E.2 SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI E DEL VALORE DI RISCATTO TOTALE IN BASE ALL'IPOTESI DI RENDIMENTO STABILITA DALL'IVASS

Parametri di calcolo:

- Tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata : 3,00% (*)

(*) il tasso del 3,00% costituisce un'ipotesi di rendimento annuo costante ed è meramente indicativo. Pertanto non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente

- Commissione trattenuta sul rendimento della Gestione Separata: 10,00%
- Misura di rendimento minima trattenuta: 0,75%
- Tasso di rendimento annuo attribuito:..... 2,25%
- Misura annua di rivalutazione: 2,25%

(importi in Euro)

Anni trascorsi	Premio periodico	Cumulo dei premi periodici	Capitale assicurato (fine anno)	Interruzione del pagamento dei premi		
				Valore di riscatto (fine anno)	Capitale assicurato (fine anno)	Capitale assicurato al 10° anno
1	2.400,00	2.400,00	2.355,84	2.355,84	2.355,84	2.878,16
2	2.400,00	4.800,00	4.764,69	4.764,69	4.764,69	5.693,00
3	2.400,00	7.200,00	7.227,74	7.227,74	7.227,74	8.445,90
4	2.400,00	9.600,00	9.746,20	9.746,20	9.746,20	11.138,21
5	2.400,00	12.000,00	12.321,33	12.321,33	12.321,33	13.771,28
6	2.400,00	14.400,00	14.954,40	14.954,40	14.954,40	16.346,41
7	2.400,00	16.800,00	17.646,71	17.646,71	17.646,71	18.864,86
8	2.400,00	19.200,00	20.399,60	20.399,60	20.399,60	21.327,91
9	2.400,00	21.600,00	23.214,43	23.214,43	23.214,43	23.736,75
10	2.400,00	24.000,00	26.092,59	26.092,59	26.092,59	26.092,59

BIM VITA S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

BIM VITA S.p.A.
Il rappresentante legale
L' Amministratore Delegato
(Dott. Stefano Piantelli)



Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella Nota Informativa: 31/05/2016

CONDIZIONI CONTRATTUALI

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA PER IL CASO DI MORTE A VITA INTERA A PREMI PERIODICI E PREMI INTEGRATIVI CON RIVALUTAZIONE ANNUALE DEL CAPITALE (TARIFFA N. 819BIM)

PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO

ART. 1 - PRESTAZIONI ASSICURATE

Con il presente contratto la Società garantisce, in qualsiasi momento si verifichi il decesso dell'Assicurato, la corresponsione ai Beneficiari designati del capitale assicurato rivalutato sino alla data di pervenimento alla Società della comunicazione di decesso in base alle modalità previste al successivo Art. 8.

Il capitale assicurato è pari alla somma dei capitali acquisiti con i singoli premi versati e si rivaluta secondo quanto previsto al successivo Art. 8.

Il capitale che si acquisisce con ciascun premio versato, di cui al successivo Art. 3, è uguale al premio stesso, diminuito delle spese indicate al successivo Art. 7.

Resta inteso che, **fermo l'onere a carico dei Beneficiari o aventi diritto di comunicare tempestivamente il decesso dell'Assicurato**, la comunicazione del decesso **deve pervenire alla Società – per iscritto, debitamente firmata da parte degli aventi diritto e corredata dalla documentazione prevista al successivo Art. 14 – per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della Società, Via Gramsci 7, 10121 – Torino (TO) - Italia.**

Si precisa che quale data di pervenimento alla Società dell'anzidetta comunicazione si intende:

- la data apposta sulla comunicazione scritta medesima, direttamente effettuata presso il competente Soggetto distributore,

ovvero,

- la data in cui è pervenuta alla Società l'anzidetta lettera raccomandata.

Si precisa che, stante la modalità di rivalutazione delle prestazioni di cui al successivo Art. 8, la rivalutazione del capitale assicurato sarà riconosciuta solo se la misura annua di rivalutazione di cui alla lettera c) del medesimo Art. 8 risulterà superiore a 0,00%.

ART. 2 – RISCHIO DI MORTE

Il rischio di morte dell'Assicurato è coperto qualunque possa essere la causa di decesso, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato stesso. Tuttavia **la garanzia non è operante e la Società non corrisponderà alcuna somma in caso di decesso dell'Assicurato cagionato direttamente o indirettamente da:**

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell'Assicurato a insurrezioni, sommosse e tumulti popolari.

ART. 3 - PREMIO

Il premio periodico indicato nella Scheda Contrattuale, di ammontare costante, è dovuto dal Contraente - alle scadenze stabilite in base alla periodicità prescelta – finché l'Assicurato è in vita.

Il Contraente può, per il tramite del competente Soggetto distributore:

- aumentare l'importo del premio periodico, **previo accordo della Società e con la determinazione delle relative condizioni**. La Società si riserva comunque il diritto di non accettare gli aumenti che portano ad un ammontare di premio periodico superiore a due volte quello iniziale;
- diminuire l'importo del premio periodico; comunque, **l'ammontare complessivamente dovuto in ciascun anno per i premi periodici non può risultare inferiore a 2.400,00 euro**;
- modificare la periodicità (annuale, semestrale o mensile) di versamento dei premi, con effetto da un successivo anniversario della data di decorrenza del contratto (di seguito definito anniversario), **purché siano rispettati i precedenti limiti di importo e, comunque, previo accordo della Società e con la determinazione delle relative condizioni**;
- sospendere il pagamento dei premi periodici mantenendo il capitale acquisito con i premi versati;
- riprendere, dopo la sospensione, il versamento dei premi periodici da una qualsiasi delle successive scadenze di pagamento;
- effettuare, in ogni momento della durata contrattuale, il versamento di premi unici integrativi, purché **di importo non inferiore a 500,00 euro ciascuno, previo accordo della Società e con la determinazione delle relative condizioni**.

Il Contraente dovrà versare il premio alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante disposizione di pagamento a favore della Società, con addebito sul conto corrente intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto distributore.

La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del premio e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società.

In caso di estinzione del rapporto di conto corrente bancario intrattenuto presso uno dei Soggetti distributori, **il pagamento dei premi si effettua tramite bonifico SCT (Sepa Credit Transfer) a favore della Società, indicando nella causale cognome e nome del Contraente ed il numero del contratto.**

E' comunque fatto divieto al Soggetto distributore di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.

PARTE II - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

ART. 4 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO ED ENTRATA IN VIGORE DELL'ASSICURAZIONE

Il contratto è concluso nel giorno in cui la Scheda Contrattuale, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato.

L'assicurazione entra in vigore alle ore 24 della data di decorrenza del contratto (di seguito definita decorrenza), a condizione che a tale data il contratto medesimo sia stato concluso e sia stato corrisposto il primo premio periodico.

Nel caso in cui la conclusione del contratto e/o il versamento del primo premio periodico siano avvenuti successivamente alla decorrenza, l'assicurazione entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento o, se successivo, del giorno di conclusione del contratto.

La durata del contratto è a vita intera, rappresentata cioè dal periodo di tempo che intercorre fra la decorrenza e la data di decesso dell'Assicurato.

La decorrenza è riportata nella Scheda Contrattuale, che forma parte integrante del contratto medesimo.

Il contratto si risolve al manifestarsi dell'evento, fra quelli di seguito elencati, che si verifica per primo:

- recesso secondo quanto previsto all'Art. 6 Diritto di recesso;
- riscatto totale secondo quanto previsto all'Art. 9 Riscatto;
- decesso dell'Assicurato con effetto dalla data di decesso.

Il contratto si risolve (con effetto dalla data di decesso) altresì:

- allorché, durante la corresponsione della rendita di cui alle lettere a) e c), del successivo Art. 11 avvenga il decesso rispettivamente dell'Assicurato o di entrambi gli Assicurati;

oppure

- allorché, durante la corresponsione della rendita di cui alla lettera b), del successivo Art. 11, avvenga il decesso dell'Assicurato e siano trascorsi 5 o 10 anni, a seconda della forma di rendita prescelta, dall'inizio della corresponsione della rendita stessa.

ART. 5 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

ART. 6 - DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, tramite **comunicazione scritta, debitamente firmata dal Contraente medesimo ed effettuata presso il competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della Società, Via Gramsci 7, 10121 – Torino (TO) – Italia.**

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione scritta effettuata direttamente presso il competente Soggetto distributore o di pervenimento alla Società della raccomandata.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società rimborsa al Contraente un importo pari alle somme da questi eventualmente corrisposte.

PARTE III - REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE

ART. 7 - SPESE

Le spese detratte da ciascun premio versato sono determinate moltiplicando il premio stesso per la percentuale di spesa indicata nella tabella che segue in funzione del "capitale netto investito".

Tipologia di spesa		Percentuale
Spese di caricamento in misura percentuale da applicare a ciascun premio ricorrente o integrativo in funzione del "capitale netto investito":	Capitale netto investito (*)	
	da 200,00 euro a 49.999,99 euro	4,00%
	da 50.000,00 euro e fino a 99.999,99 euro	3,00%
	da 100.000,00 euro e fino a 499.999,99 euro	2,00%
	da 500.000,00 euro	1,00%

Tabella A

(*) Il "capitale netto investito" si ottiene sottraendo all'ammontare dei premi complessivamente versati (compreso l'ultimo in corso di riscossione) i valori di riscatto parziale di cui al successivo Art. 9, sino alla data dell'ultimo premio in corso di riscossione.

Inoltre, sul Contraente grava indirettamente anche la commissione prelevata dal rendimento realizzato dalla Gestione Interna Separata "BIM VITA", di cui al successivo ART. 8, lettera b).

ART. 8 - MODALITÀ DI RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE

A fronte degli impegni assunti con il presente contratto - facente parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita - la Società ha istituito la Gestione Interna Separata "BIM VITA" (di seguito definita Gestione Separata), disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del presente contratto.

Ai fini della rivalutazione delle prestazioni, la Società:

- a) all'inizio di ogni mese determina, in conformità a quanto previsto dall'anzidetto Regolamento, il **tasso medio di rendimento** della Gestione Separata realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti; il tasso medio di rendimento così determinato costituisce la base di calcolo per la misura annua di rivalutazione da applicare ai contratti con data di rivalutazione che cade nel terzo mese successivo al periodo costituito dai dodici mesi in cui è stato realizzato il suddetto tasso medio di rendimento;
- b) determina il **rendimento annuo attribuito**: esso è pari al 90% del tasso medio di rendimento della Gestione Separata, ma non può comunque risultare superiore al tasso medio di rendimento della Gestione Separata diminuito di una commissione pari a 0,75 punti percentuali;
- c) determina la **misura annua di rivalutazione** in misura pari al rendimento annuo attribuito. La misura annua di rivalutazione non può in ogni caso essere inferiore a 0,00%;
- d) procede alla **rivalutazione del capitale assicurato** secondo quanto di seguito precisato. Il capitale assicurato viene rivalutato ad ogni anniversario, nonché alla data di pervenimento alla Società della comunicazione di decesso dell'Assicurato oppure, eventualmente, della richiesta di riscatto totale quali definite rispettivamente al precedente Art. 1 ed al successivo Art. 9. Alle ore 24 della data di rivalutazione considerata, il capitale assicurato viene maggiorato degli interessi maturati nel periodo trascorso dal precedente anniversario o dalla decorrenza nel caso della prima rivalutazione. Gli interessi maturati si determinano moltiplicando la misura annua di rivalutazione definita alla precedente lettera c), per il "capitale medio del periodo".

Per "capitale medio del periodo" si intende l'ammontare che si ottiene:

- d.1) considerando il capitale assicurato all'inizio del periodo, quale risultante dalla precedente rivalutazione e, se il periodo è inferiore ad un anno, moltiplicato per la relativa frazione di anno;
- d.2) aggiungendo i capitali acquisiti con i premi corrisposti nel periodo, ciascuno moltiplicato per la frazione di anno trascorsa dalla data del versamento;
- d.3) e, in caso di riscatti parziali effettuati nel periodo, sottraendo gli importi di capitale riscattato, di cui al successivo Art. 9, ciascuno considerato per la frazione di anno successiva alla data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto parziale quale definita al successivo Art. 9.

Il capitale assicurato, così rivalutato, è quello da prendere in considerazione per il periodo successivo, ai sensi del precedente punto d.1), per la rivalutazione da effettuarsi al termine del periodo stesso.

Si precisa che la rivalutazione del capitale assicurato sarà riconosciuta solo se la misura annua di rivalutazione di cui alla precedente lettera c) risulterà superiore a 0,00%.

ART. 9 - RISCATTO

A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza, l'Assicurato sia in vita e purché sia stato versato quanto dovuto nel primo anno per i premi periodici, il Contraente può chiedere la corresponsione, totale o parziale, del valore di riscatto.

La richiesta deve pervenire alla Società - per iscritto, debitamente firmata dal Contraente medesimo e corredata dalla documentazione prevista al successivo Art. 14 - per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della Società, Via Gramsci 7, 10121 – Torino (TO) - Italia.

Quale data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto totale o parziale (di seguito definita *data di riscatto*), si intende:

- la data apposta sulla richiesta medesima, direttamente effettuata presso il competente Soggetto distributore;

ovvero

- la data in cui è pervenuta alla Società l'anzidetta lettera raccomandata.

Il valore di riscatto totale è pari al capitale assicurato rivalutato, secondo quanto previsto al precedente Art. 8, sino alla *data di riscatto*.

Il riscatto totale determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 della *data di riscatto*.

Il valore di ciascun riscatto parziale coincide con l'importo del capitale riscattato richiesto dal Contraente. Ciascun riscatto parziale non determina la risoluzione del contratto ma la riduzione del capitale assicurato con effetto dalle ore 24 della *data di riscatto* di un importo pari all'anzidetto capitale riscattato parzialmente.

Ciascun riscatto parziale può essere richiesto a condizione che l'importo del capitale riscattato sia almeno pari a 2.400,00 euro e che il capitale assicurato residuo che ne deriverebbe risulti non inferiore a 2.400,00 euro.

ART. 10 - CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme dovute dalla Società.

Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, devono risultare dalla Scheda Contrattuale o da apposita appendice contrattuale ed essere firmati dalle parti interessate.

Nel caso di pegno o vincolo, il recesso e le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.

ART. 11 - OPZIONI

Con effetto da un anniversario, **a condizione che l'età raggiunta dall'Assicurato sia compresa fra 35 e 85 anni**, il Contraente può chiedere tramite **comunicazione scritta, debitamente firmata dal Contraente medesimo ed effettuata presso il competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della Società, Via Gramsci 7, 10121 – Torino (TO) – Italia, con almeno 90 giorni di preavviso rispetto all'anniversario considerato**, che il capitale maturato di seguito definito sia convertito in una delle seguenti forme di rendita:

- a) una rendita annua da corrispondere all'Assicurato finché in vita;
- b) una rendita annua certa nei primi 5 o 10 anni, da corrispondere all'Assicurato finché in vita, ovvero ai Beneficiari designati - fino al 5° o ,rispettivamente, al 10° anniversario della data di conversione del capitale in rendita - se si verifica il decesso dell'Assicurato prima di tale anniversario;

- c) una rendita annua su due Assicurati, previa designazione del secondo Assicurato, da corrispondere all'Assicurato designato, finché i due Assicurati sono entrambi in vita, e successivamente - in misura totale o parziale - all'Assicurato superstite finché in vita.

La conversione avverrà alle condizioni e con le modalità di erogazione applicate dalla Società all'epoca della richiesta di corresponsione e risultanti da apposita appendice contrattuale; il capitale maturato da utilizzare per la conversione coincide con il valore del capitale assicurato rivalutato che la stessa Società liquiderebbe in caso di riscatto totale ai sensi del precedente Art. 9, considerando la data di pervenimento alla Società della richiesta di conversione quale *data di riscatto*.

Non saranno comunque accolte richieste di conversione che darebbero luogo ad un importo annuo di rendita inferiore a 3.000,00 euro.

Durante l'erogazione della rendita il contratto non è riscattabile e non possono essere corrisposti premi.

ART. 12 – DUPLICATO DI POLIZZA

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato **a proprie spese e responsabilità.**

PARTE IV - BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

ART. 13 - BENEFICIARI

Il Contraente designa i Beneficiari delle prestazioni in caso di morte e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di recesso, riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione e l'eventuale revoca o modifica dei Beneficiari devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento, precisando i nuovi Beneficiari ed il contratto per il quale viene effettuata la designazione o la revoca/modifica. In caso di disposizione testamentaria la designazione o variazione dei Beneficiari del contratto potrà essere altresì effettuata mediante attribuzione ai medesimi delle somme assicurate.

La designazione effettuata genericamente o, comunque, in favore di più Beneficiari attribuisce **in parti uguali** tra i medesimi il beneficio, salva diversa ed espressa indicazione da parte del Contraente. **In caso di designazione o variazione dei Beneficiari comunicata per iscritto, la stessa dovrà essere debitamente firmata dal Contraente e resa nota alla Società per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della Società, Via Gramsci 7, 10121 – Torino (TO) – Italia.**

ART. 14 - PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Tutti i pagamenti della Società in esecuzione del contratto vengono effettuati presso il domicilio del competente Soggetto distributore o quello della Società medesima, contro rilascio di regolare quietanza da parte degli aventi diritto.

Per tutti i pagamenti della Società, devono essere preventivamente consegnati alla Stessa, per il tramite del competente Soggetto distributore oppure a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della Società, Via Gramsci 7, 10121 - Torino (TO) - Italia, i documenti necessari in relazione alla causa del pagamento richiesto, con l'eccezione della documentazione già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità (vedi Allegato A).

Qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma corrispondente viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l'obbligo stesso, purché a tale data - come definita nelle presenti Condizioni Contrattuali in relazione all'evento che causa il pagamento - la Società abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine - ed a partire dal medesimo fino alla data dell'effettivo pagamento - sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto, calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale tempo per tempo in vigore anche agli eventuali fini ed effetti di cui all'art. 1224, comma 2 del Codice Civile.

PARTE V - LEGGE APPLICABILE E FISCALITÀ

ART. 15 - OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ E DEL CONTRAENTE, LEGGE APPLICABILE

Gli obblighi della Società e del Contraente risultano esclusivamente dal contratto e dalle relative appendici da Essi firmati. Per tutto quanto non disciplinato dal contratto e dalle relative appendici valgono le norme della legge italiana.

ART. 16 - FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al contratto, il Foro Competente è quello del luogo ove risiedono o hanno eletto domicilio il Contraente o i Beneficiari ed aventi diritto.

ART. 17 - TASSE E IMPOSTE

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Allegato A

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA SOCIETA' IN RELAZIONE ALLA CAUSA DEL PAGAMENTO, O TRAMITE IL COMPETENTE SOGGETTO DISTRIBUTORE O DIRETTAMENTE ALLA SOCIETA' A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA.	
Riscatto totale/parziale	<ul style="list-style-type: none"> • Richiesta di pagamento debitamente sottoscritta dal Contraente (a tal fine è possibile utilizzare il modulo disponibile presso i Soggetti distributori). • Copia di un documento di identità in corso di validità del Contraente. • Documento valido comprovante l'esistenza in vita dell'Assicurato, se diverso dal Contraente. • Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.
Decesso dell'Assicurato	<ul style="list-style-type: none"> • Richiesta di pagamento debitamente sottoscritta dagli aventi diritto (a tal fine è possibile utilizzare il modulo disponibile presso i Soggetti distributori). • Copia di un documento di identità in corso di validità del Beneficiario. • Certificato di morte dell'Assicurato. • Codice fiscale del Beneficiario. • Originale dell'atto di notorietà reso innanzi a un Notaio o altro organo deputato a riceverlo (quale, ad esempio, un Cancelliere di un ufficio giudiziario), dal quale risulti se è stato redatto o meno testamento e se quest'ultimo, di cui deve essere rimesso l'atto notarile di pubblicazione, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato. Se sul contratto risultano indicati, quali Beneficiari, gli eredi legittimi dell'Assicurato, l'atto di notorietà dovrà riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi dell'Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, del loro rapporto di parentela, della capacità di agire di ciascuno di essi, nonché dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Nel caso in cui siano designati beneficiari diversi dagli eredi legittimi, l'atto di notorietà dovrà indicare i dati anagrafici dei soggetti aventi diritto in qualità di beneficiari. <p>Ricordiamo che non è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000) che ha validità unicamente tra privato e organi della pubblica amministrazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relazione del medico curante sulle cause del decesso redatta su apposito modello fornito dalla Società, debitamente compilato. • Documento rilasciato dall'autorità competente ed eventuale chiosa istruttoria da cui si desumano le precise circostanze del decesso, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio). • Originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo. • Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.
<p>Devono essere presentati i documenti necessari in relazione alla causa del pagamento richiesto, con l'eccezione della documentazione già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità. Qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o</p>	

l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA “BIM VITA”

Art 1

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, contraddistinta con il nome Gestione Interna Separata “BIM VITA” (di seguito “Gestione Separata”) e disciplinata dal presente regolamento redatto ai sensi del Regolamento Isvap del 3 Giugno 2011, n. 38.

Il regolamento della Gestione Separata è parte integrante delle Condizioni contrattuali.

Art 2

La valuta di denominazione della Gestione Separata è l'euro.

Art 3

L'attuazione delle politiche di investimento della Gestione Separata competono alla Società, che vi provvede realizzando una gestione professionale degli attivi.

Lo stile gestionale adottato dalla Gestione Separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio, tenute presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione Separata stessa.

La gestione finanziaria della Gestione Separata è caratterizzata principalmente da investimenti del comparto obbligazionario denominati in euro, senza tuttavia escludere l'utilizzo di altre attività ammissibili ai sensi della normativa vigente.

Per la componente obbligazionaria, le scelte di investimento sono basate sul controllo della durata media finanziaria delle obbligazioni in portafoglio, in funzione delle prospettive dei tassi di interesse e, a livello dei singoli emittenti, della redditività e del rispettivo merito di credito.

Di seguito si evidenziano le tipologie d'investimento maggiormente significative tra cui si intendono investire le risorse.

Titoli di debito

- Governativi (comprensivi di titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'Ocse ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più Stati membri);
- Corporate (comprensivi di: obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato; obbligazioni non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenenti all'Ocse, il cui bilancio sia da almeno tre anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata);
- Fondi obbligazionari (Quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto obbligazionario).

Titoli di capitale

- Azioni negoziate su mercati regolamentati;
- Fondi azionari (quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto azionario).

Investimenti monetari

- Depositi bancari;
- Pronti contro termine;
- Fondi monetari.

Al fine di contenere l'esposizione al rischio mercato, nelle sue diverse configurazioni, vengono definiti i seguenti limiti relativi al portafoglio titoli.

Con riferimento alla componente obbligazionaria del portafoglio (titoli di debito) si precisa che l'esposizione massima ai titoli corporate è del 65%.

Complessivamente l'esposizione massima relativa alla componente obbligazionaria può essere pari al 100%.

I titoli corporate devono avere rating, assegnato da Standard & Poor's o equivalente, superiore o uguale all'investment grade; si precisa che, qualora le primarie agenzie quali Standard & Poor's, Moody's e Fitch non abbiano attribuito un rating specifico a singole emissioni, al fine di valutarne il grado di affidabilità è possibile utilizzare il rating attribuito all'emittente degli strumenti finanziari stessi. I titoli corporate con rating assegnato da Standard & Poor's inferiore all'investment grade o assente, possono essere tuttavia presenti fino ad una quota massima del 10% del portafoglio obbligazionario.

Al fine di contenere il rischio di concentrazione, titoli corporate emessi da uno stesso emittente o da società facenti parte di un medesimo Gruppo sono ammessi per un ammontare massimo pari al 5% del portafoglio obbligazionario.

Con riferimento alla componente azionaria del portafoglio, complessivamente riferibile ai titoli di capitale, ai titoli azionari non quotati e agli investimenti alternativi, si precisa che l'esposizione non dovrà essere superiore al 35% del portafoglio.

Gli investimenti in titoli azionari non quotati non potranno essere presenti per una percentuale superiore al 10% del portafoglio.

Per quanto concerne la possibilità di investire in investimenti alternativi (azioni o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato nonché fondi riservati e speculativi) è previsto un limite massimo del 5% del portafoglio.

E' prevista la possibilità di investire nel comparto immobiliare nel limite massimo del 20% del portafoglio.

La Società si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati in coerenza con le caratteristiche della Gestione Separata e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella gestione stessa.

La Società per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse si impegna al rispetto dei limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25 ed eventuali successive modifiche.

Nell'ambito della politica d'investimento relativa alla Gestione Separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari emessi dalle suddette controparti.

La Società si riserva comunque, a tutela degli interessi dei Contraenti, di investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25, nel rispetto dei limiti di seguito indicati:

- Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): fino ad un massimo del 5%;
- Obbligazioni: fino ad un massimo del 2%;
- Partecipazioni in società immobiliari nelle quali l'impresa detenga più del 50% del capitale sociale: fino ad un massimo del 2%.

Art 4

Il valore delle attività gestite non potrà essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti di assicurazione e di capitalizzazione che prevedono una clausola di rivalutazione delle prestazioni legata al rendimento della Gestione Separata.

Art 5

Sulla Gestione Separata gravano unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Art 6

Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalle retrocessioni di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.

Art 7

Il tasso medio di rendimento viene determinato e certificato in relazione all'esercizio annuale della Gestione Separata che decorre relativamente al periodo di osservazione 1 ottobre di ciascun anno fino al successivo 30 settembre.

Inoltre, all'inizio di ogni mese viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione Separata realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.

Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza del suddetto periodo di osservazione, alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa. Il tasso medio di rendimento realizzato in ciascun altro periodo si determina con le medesime modalità.

Per risultato finanziario della Gestione Separata si devono intendere i proventi finanziari conseguiti dalla stessa Gestione Separata, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli specificati all'art. 6 che precede. Le plusvalenze e le minusvalenze sono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui all'art. 5 che precede ed al lordo delle ritenute di acconto fiscali. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione Separata per i beni già di proprietà della Società.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di osservazione di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata così determinato viene preso come base per il calcolo della misura annua di rivalutazione definita nella clausola di rivalutazione che verrà applicata per le rivalutazioni delle polizze con ricorrenza annuale nel terzo mese successivo al periodo di dodici mesi in cui è stato realizzato il suddetto tasso medio di rendimento.

Art 8

La Gestione Separata è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione, iscritta all'Albo speciale previsto dalla legge, la quale attesta la rispondenza della Gestione Separata stessa al presente regolamento.

Art 9

Il presente regolamento potrà essere modificato al fine dell'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per il Contraente.

La Società si riserva di coinvolgere la Gestione Separata in operazioni di incorporazione o fusione con altre Gestioni Speciali della Società stessa, qualora le suddette operazioni risultino opportune nell'interesse dei Contraenti. Almeno 60 giorni prima della data stabilita per l'operazione di incorporazione o di fusione, la Società ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli dell'operazione stessa.

Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nelle Condizioni Contrattuali, comprensive del Regolamento della Gestione Interna Separata: 31/05/2016

GLOSSARIO

La consultazione del presente Glossario ha lo scopo di agevolare la comprensione dei termini tecnici presenti nei documenti che compongono il presente Fascicolo Informativo.

Appendice contrattuale (o di polizza):

è un documento che forma parte integrante del contratto, emesso anche successivamente alla conclusione dello stesso, per modificarne o integrarne alcuni aspetti in accordo tra Contraente e Società.

Assicurato:

è la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Le prestazioni assicurate sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. Può coincidere con il Contraente e/o con il Beneficiario.

Assicurazione: Vedi "Contratto di assicurazione sulla vita".

Beneficiario:

è la persona fisica o altro soggetto giuridico, designato dal Contraente, che ha il diritto di riscuotere la somma assicurata al verificarsi degli eventi previsti dal contratto. Può coincidere con il Contraente stesso e/o con l'Assicurato.

Caricamento:

è la parte del premio che la Società trattiene per far fronte agli oneri di acquisizione ed amministrazione del contratto.

Condizioni Contrattuali:

è l'insieme delle norme (o regole) che disciplinano il contratto.

Conflitto di interessi:

l'insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può risultare in contrasto con quello del Contraente.

Consolidamento:

è il meccanismo in base al quale vengono definitivamente acquisiti sul contratto, con la periodicità stabilita, il rendimento attribuito al contratto e, quindi, la maggiorazione delle prestazioni conseguente alla rivalutazione.

Contraente:

è la persona fisica o altro soggetto giuridico, che stipula il contratto con la Società, si impegna al versamento dei premi. Può coincidere con l'Assicurato e/o con il Beneficiario.

Contratto di assicurazione sulla vita:

contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.

Data di conclusione del contratto:

è il giorno in cui il Contraente, l'Assicurato e la Società sottoscrivono la Scheda Contrattuale. Se successiva alla data di decorrenza, purché il premio sia stato corrisposto, decreta il momento dal quale le garanzie diventano efficaci ed il contratto ha effetto.

Data di decorrenza del contratto:

purché il premio sia stato corrisposto e la data di conclusione del contratto sia antecedente, è il giorno a partire dal quale le garanzie diventano efficaci ed il contratto ha effetto.

Età assicurativa:

è l'età compiuta dall'Assicurato alla data in riferimento alla quale si effettua il calcolo, se a tale data non sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno; è l'età da compiere, se a tale data sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno.

Gestione Separata:

portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.

Imposta sostitutiva:

è l'imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche. Gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.

IVASS o ISVAP:

è l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nel settore assicurativo sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. A far data dal 1° gennaio 2013 l'IVASS è succeduto in tutti i poteri, competenze e funzioni di vigilanza precedentemente affidate all'ISVAP.

Opzione di contratto:

è la clausola contrattuale secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione assicurata sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista.

Plusvalenza / Minusvalenza:

è la differenza rispettivamente positiva o negativa fra il prezzo di vendita di una attività componente la Gestione Separata ed il suo prezzo di acquisto.

Polizza:

documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione o di capitalizzazione.

Premio:

è l'importo che il Contraente versa a fronte delle prestazioni assicurate.

Prescrizione:

estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.

Prestazioni assicurate:

sono le somme pagabili dalla Società, in forma periodica o di capitale, al verificarsi dell'evento assicurato.

Quietanza:

documento che prova l'avvenuto pagamento (ad esempio: quietanza di premio rilasciata dalla Società al Contraente a fronte del versamento del premio; quietanza di liquidazione rilasciata dall'avente diritto alla Società a fronte del pagamento della prestazione).

Recesso:

diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Rendita:

è la somma in forma periodica, pagabile dalla Società in corrispondenza di determinati periodi in virtù del tipo di opzione contrattuale esercitata dal Contraente.

Ricorrenza annuale del contratto:

è rappresentata dalla data di ciascun anniversario del contratto riferito alla data di decorrenza.

Riscatto parziale:

è la facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore maturato sul contratto al momento della richiesta, secondo quanto previsto dalle Condizioni Contrattuali.

Riscatto totale:

è la facoltà del Contraente di risolvere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta, secondo quanto previsto dalle Condizioni Contrattuali.

Riserva matematica:

è l'importo accantonato dalla Società per far fronte ai suoi obblighi contrattuali. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

Risoluzione del contratto:

consiste nello scioglimento del rapporto contrattuale esistente tra la Società e il Contraente.

Rivalutazione:

consiste nella maggiorazione delle prestazioni, con la periodicità prestabilita, derivante dall'attribuzione di una quota del rendimento della gestione separata cui è collegato il contratto.

Scheda Contrattuale:

è il documento, che forma parte integrante del contratto, in cui vengono raccolte le firme del Contraente, dell'Assicurato e dalla Società, e riportati i dati identificativi del Contraente, dell'Assicurato e dei Beneficiari; inoltre vengono indicate e riassunte le principali caratteristiche del contratto (il tipo, gli importi delle prestazioni, il premio ecc.), nonché la sua decorrenza, scadenza e durata.

Società:

è la BIM VITA S.p.A. - impresa regolarmente autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa - , definita anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

Soggetti distributori:

sono gli intermediari incaricati dalla Società alla distribuzione.

Tasso tecnico:

rendimento finanziario, annuo e composto, che è già compreso nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali.

Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nel Glossario: 31/05/2016

SCHEDA CONTRATTUALE
(Ultimo aggiornamento: Luglio 2016)

POLIZZA N. _____

_____ (ABI _____)
Filiale di _____ (CAB _____)

ASSICURATO

Cognome _____
Nome _____ Sesso _____
Nato il ___/___/___ a _____ Prov. _____
Codice fiscale _____
Professione _____
Indirizzo di Residenza anagrafica: _____ C.A.P. _____
Località _____ Prov. _____
Indirizzo di domicilio: _____

CONTRAENTE

Cognome _____
Nome _____ Sesso _____
Nato il ___/___/___ a _____ Prov. _____
Codice fiscale _____
Documento _____ n. _____
Rilasciato il ___/___/___ in _____
S.A.E. _____
AT.ECO. _____
Indirizzo di Residenza anagrafica: _____ C.A.P. _____
Località: _____ Prov. _____
Indirizzo di domicilio: _____
Indirizzo di Recapito Postale: _____

POLIZZA N. _____

RAPPRESENTANTE LEGALE DEL CONTRAENTE

Cognome _____
Nome _____ Sesso: _____
Nato il __/__/____ a _____
Cod. fiscale _____
Tipo delega _____
Documento _____ n. _____
Rilasciato il __/__/____ in _____
Indirizzo di Residenza anagrafica: _____ C.A.P.: _____
Località: _____ Prov: _____
Indirizzo di domicilio: _____

BENEFICIARIO CASO MORTE: _____

FAC-SIMILE

POLIZZA N. _____

TARIFFA 819BIM

RENDITA GARANTITA DI BIM

DURATA DEL CONTRATTO

Data di decorrenza: _____

Durata: Vita intera

PREMIO

Primo premio periodico versato: Eur _____ (di cui spese di emissione Eur 0,00; imposta Eur 0,00)

Premi periodici: Eur _____ con periodicità _____ a partire dal ____/____/____

Premi unici aggiuntivi: secondo Condizioni Contrattuali.

Capitale assicurato relativo al primo premio periodico versato: EUR

PRESTAZIONI

Prestazioni assicurate: secondo Condizioni Contrattuali

POLIZZA N. _____

MODALITA' DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Premio può essere corrisposto con periodicità annuale, semestrale o mensile.

Il Contraente dovrà versare il premio alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante disposizione di pagamento a favore della Società, con addebito sul conto corrente intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto distributore. La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del premio e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società.

In caso di estinzione del rapporto di conto corrente bancario intrattenuto presso uno dei Soggetti distributori, il pagamento dei premi si effettua tramite bonifico SCT (Sepa Credit Transfer) a favore della Società, indicando nella causale cognome e nome del Contraente ed il numero del contratto.

E' comunque fatto divieto al Soggetto distributore di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.

RECESSO

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, **tramite comunicazione scritta, debitamente firmata dal Contraente medesimo ed effettuata presso il competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata a Bim Vita S.p.a, Direzione Generale, Via Gramsci 7, 10121 Torino (TO) Italia.**

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione scritta effettuata direttamente presso il competente Soggetto distributore o di pervenimento alla Società della raccomandata.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società rimborsa al Contraente un importo pari alle somme da questi eventualmente corrisposte.

POLIZZA N. _____

Il Contraente dichiara:

- di aver ricevuto dal Soggetto distributore o visionato nei suoi locali, prima della sottoscrizione del contratto, la documentazione precontrattuale relativa agli obblighi di comportamento del Soggetto distributore (mod. 7A) e ai dati essenziali del Soggetto distributore e della sua attività (mod. 7B), prevista dall'art. 49, commi 1 e 2, del Regolamento Isvap n.5 del 16/10/2006;
- di aver ricevuto, letto e compreso prima della sottoscrizione del contratto il Fascicolo Informativo Mod. n. _____ ed. _____ di cui al Regolamento Isvap n.35 del 26/05/2010 relativo alla forma assicurativa **RENDITA GARANTITA DI BIM** suddetta, contenente i seguenti documenti:
 - Scheda Sintetica
 - Nota Informativa
 - Condizioni Contrattuali, comprensive del Regolamento della Gestione Separata
 - Glossario
 - Il modulo di fac-simile Scheda Contrattuale

IL CONTRAENTE (ovvero il suo Rappresentante legale)

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO E DEL CONTRAENTE

La Società presta le garanzie indicate nella Scheda Contrattuale alle condizioni della forma assicurativa tariffa 819BIM - RENDITA GARANTITA DI BIM, riportate nel Fascicolo Informativo Mod. n. _____ ed. _____, condizioni tutte che il Contraente dichiara di aver ricevuto e ben conoscere.

L'Assicurato esprime il proprio consenso alla stipulazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1919 - secondo comma - del Codice Civile.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto e di accettare la presente Scheda Contrattuale composta da 8 pagine, e che la stessa non contiene cancellature e/o rettifiche.

IL CONTRAENTE (ovvero il suo Rappresentante legale)

L'ASSICURATO (se diverso dal Contraente)
(ovvero il suo Rappresentante legale)

POLIZZA N. _____

Il sottoscritto Contraente dichiara di aver preso visione ed esatta conoscenza delle Condizioni Contrattuali comprensive del Regolamento della Gestione Separata "Bim Vita", che accetta in ogni loro parte. In particolare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c., il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Contrattuali: Articolo 1 - Prestazioni assicurate; Articolo 3 - Premio; Articolo 4 - Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell'assicurazione; Articolo 5 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio; Articolo 6 - Diritto di recesso; Articolo 9 - Riscatto; Articolo 15 - Obblighi della Società e del Contraente, legge applicabile.

IL CONTRAENTE (ovvero il suo Rappresentante legale)

FAC-SIMILE

POLIZZA N. _____

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/I sottoscritto/i dichiara/no di aver ricevuto l'informativa privacy di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), anche in nome e per conto degli altri interessati indicati nel contratto, di impegnarsi a consegnarne loro una copia e di acconsentire, ai sensi degli articoli 23 e 26 del D. Lgs 196/03, al trattamento dei propri dati personali (comuni ed eventualmente sensibili) da parte del Titolare e degli altri soggetti indicati nell'informativa, nei limiti e per le finalità indicate nell'informativa.

Ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 e dell'art. 15 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19/3/2010 **acconsento** al trattamento, da parte del Titolare, dei dati personali comuni che mi riguardano per finalità di informazione e promozione commerciale o di vendita a distanza di prodotti e servizi propri e delle Società del Gruppo Unipol (*), nonché di ricerche di mercato, anche mediante l'impiego di tecniche di comunicazione a distanza quali posta, telefono, sistemi automatici di chiamata, posta elettronica, telefax, messaggi di tipo Mms o Sms o altri strumenti elettronici.

 SI NO

Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

(*) società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

IL CONTRAENTE (ovvero il suo Rappresentante legale)

L'ASSICURATO (se diverso dal Contraente)
(ovvero il suo Rappresentante legale)

POLIZZA N. _____

Il presente contratto è stato emesso in triplice copia e concluso in _____ il ___/___/___ con le firme del Contraente e dell'Assicurato.

IL CONTRAENTE (ovvero il suo Rappresentante legale)

L'ASSICURATO (se diverso dal Contraente)
(ovvero il suo Rappresentante legale)BIM VITA S.p.A
FIRMA

AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADEBITO E PERFEZIONAMENTO.

Il sottoscritto autorizza la BANCA _____ (Cod. ABI _____), a provvedere al pagamento dei premi ricorrenti a favore di BIM VITA S.P.A., addebitando il conto corrente cod.IBAN _____ intestato/cointestato a _____ aperto presso la dipendenza di _____ (cod CAB _____) senza necessità per la Banca di inviare la contabile di addebito. Il pagamento del premio, secondo le predette modalità, è condizione essenziale per l'entrata in vigore dell'assicurazione.

BANCA _____

IL CORRENTISTA-CONTRAENTE (ovvero il suo Rappresentante legale)

(L'incaricato)

Il sottoscritto incaricato certifica le firme del Contraente e dell'Assicurato sopra apposte.

BANCA _____

(L'incaricato)

INFORMATIVA

Dati personali comuni e sensibili ai sensi dell'art. 13 Decreto Legislativo 30.6.2003 n.196

In conformità all'art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 (di seguito denominato Codice), la nostra Società La informa sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (art. 7 del Codice)

1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative

La nostra Società, unitamente a UnipolSai Assicurazioni S.p.A, tratta i dati personali da Lei forniti o dalla stessa già detenuti, per concludere, gestire ed eseguire il contratto da Lei richiesto - compreso, se del caso, quello attuativo di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla nostra Società - e inoltre gestire e liquidare i sinistri attinenti all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la nostra Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Nell'ambito della presente finalità il trattamento viene altresì effettuato per la prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative (verifica autenticità antifrode, prevenzione rischio frodi, contrasto frodi subite) e relative azioni legali.

In tal caso, ferma la Sua autonomia personale, il conferimento dei dati personali da Lei effettuato potrà essere:

- obbligatorio in base a legge, regolamento, normativa comunitaria o in base alle disposizioni impartite da soggetti quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di Vigilanza⁽¹⁾;
- strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri⁽²⁾.

Qualora Lei rifiuti di fornire i dati personali richiesti, la nostra Società non potrà concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o gestire e liquidare i sinistri.

2. Trattamento dei dati personali per finalità promozionali/commerciali

In caso di Suo consenso i Suoi dati potranno essere utilizzati per finalità di informazione e promozione commerciale o di vendita a distanza di prodotti e servizi propri e delle Società del Gruppo Unipol⁽³⁾, nonché di ricerche di mercato, anche mediante l'impiego di tecniche di comunicazione a distanza quali posta cartacea, telefono fisso e mobile, messaggi di tipo Mms o Sms, sistemi automatici di chiamata, posta elettronica, telefax o tramite altri strumenti elettronici.

In tali casi il conferimento dei Suoi dati personali sarà esclusivamente facoltativo ed un Suo eventuale rifiuto non comporterà alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, precludendo solo l'espletamento delle attività indicate nel presente punto.

3. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte; è invece esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati.

Per le finalità indicate nella presente informativa, i Suoi dati saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa⁽⁴⁾.

4. Comunicazione dei dati personali

- I Suoi dati personali potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità di cui al punto 1 a Società del Gruppo Unipol⁽³⁾ o agli altri soggetti del settore assicurativo (costituenti la c.d. catena assicurativa)⁽⁵⁾, potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici per l'adempimento di obblighi normativi⁽¹⁾;
- inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 2, a Società specializzate in promozione commerciale, vendita diretta e ricerche di mercato che operano in qualità di responsabili.

5. Trasferimento di dati all'estero

I Suoi dati personali potranno essere trasferiti, ove ciò fosse necessario per l'esecuzione delle prestazioni e/o dei servizi richiesti (o comunque consentiti), verso paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE. L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa comunitaria, al D.Lgs. 196/2003 e alle autorizzazioni generali del Garante Privacy.

6. Diritti dell'interessato

Titolari del trattamento dei Suoi dati sono BIM Vita S.p.A. (www.bimvita.it) con sede in Via Gramsci, 7 - 10121 Torino e UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna.

La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, a richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione. Lei ha altresì il diritto di revocare il Suo consenso all'utilizzo delle suddette tecniche di comunicazione a distanza per la commercializzazione di contratti assicurativi o, comunque, di opporsi, in ogni momento e senza oneri, a questo tipo di comunicazioni commerciali (art.15 Reg. Isvap 34/2010) ed, in particolare, all'uso di modalità automatizzate.

Per l'esercizio dei suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali sono comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi al "Responsabile per il riscontro agli interessati" presso BIM Vita S.p.A. con sede in Via Gramsci, 7 - 10121 Torino, e-mail privacy.bim-vita@unipol.it.

- (i) per disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) per gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia e altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common reporting Standard" o "CRS"), (iii) per gli adempimenti in materia di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) per la normativa che ha istituito un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, nonché altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria. L'elenco completo è disponibile presso il Responsabile per il riscontro.
- Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l'individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tarifarie.
- Le società facenti parte del Gruppo Unipol sono visibili sul sito di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (www.unipol.it).
- Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
- In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all'estero (ove richiedenti) verso Paesi dell'Unione Europea e fuori della UE, da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa" come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; banche depositarie per i Fondi Pensione, medici fiduciari, periti, autofficine, legali; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate.



BIM Vita S.p.A.

Sede Legale: via Antonio Gramsci, 7 - 10121 Torino - bim.vita@pec.unipol.it - tel. +39 011 0828.1 - fax +39 011 0828.800

Sede Amministrativa: via Carlo Marengo, 25 - 10126 Torino - fax +39 011 6658 839

Capitale sociale i.v. Euro 11.500.000 - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, C. F. e P. IVA 06065030014

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni Vita e di Capitalizzazione con decreto ministeriale n. 19573 del 14/06/93

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00109 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

www.bimvita.it